



COMUNE DI SADALI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599012 P.IVA 00160520912

Ordinanza del Sindaco

N. 5 del 18-08-21 - REGISTRO GENERALE

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NELLA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 MISURE DI
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO SUL TERRITORIO
COMUNALE**

IL SINDACO

VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 - gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1 che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Tenuto conto dei decreti legge, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze del Ministro della Salute disciplinanti la materia di che trattasi nel territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Sardegna vigenti sul territorio regionale relative all'emergenza epidemiologica in questione;

Preso atto, in particolare:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)* che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass (dal 6 agosto 2021) e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni;

Dato atto che con nota del **18.08.2021**, acquisita al n. 4688 di protocollo in pari data, l'Azienda Tutela Salute Sardegna ha comunicato a questo Comune che:

- *nella settimana 11-17 agosto 2021 dall'analisi dei dati epidemiologici si è rilevato la presenza di diffusione dell'infezione da Sars-CoV2 nella popolazione del Comune di Sadali, pari a 9 casi, rispetto ai 0 casi rilevati nella precedente settimana;*
- *il tasso di incidenza dei casi positivi per 100.000 abitanti conseguentemente calcolato sugli ultimi 7 giorni, risulta pari a 984,68 superando il valore di 150 ogni 100.000 abitanti definito come criterio di incidenza da tenere in considerazione per la diffusione locale ad alto rischio del SARS-CoV-2, dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105;*
- *il dati del Laboratorio di riferimento regionale, con sede nell'AOU di Cagliari, relativi al sequenziamento dei campioni positivi, continuano a evidenziare la prevalente circolazione della Variante Delta.*

Il dato dell'incidenza, benché a livello regionale non sia l'unico indicatore da prendere in considerazione per il passaggio delle Regioni da una zona di rischio all'altra (zone identificate con i colori), appare criterio essenziale per la valutazione della diffusione del virus a livello comunale.

In base alle sopramenzionate evidenze, considerato il periodo di festa e la conseguente vivacità turistica dei territori, oltre che la repentina comparsa dei casi nell'arco di una settimana, definisce la possibilità di un rapido peggioramento con ulteriori incrementi della diffusione del virus Sars-CoV2, allo scopo di non compromettere la capacità del Servizio Sanitario regionale di garantire idonei livelli assistenziali e mantenere efficace l'attività di tracciamento dei contatti (fondamento essenziale per il contenimento della diffusione del virus), si ritiene opportuno, in forza del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico-scientifiche, chiedere di valutare l'adozione di provvedimenti limitativi onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dal Comune.

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello comunale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuta pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti tesi a garantire il contenimento del rischio di diffusione del virus SARSCoV-2;

Rilevato che:

- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, etc.) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- la situazione di possibile affollamento, allo stato attuale, non è limitato - o limitabile solo a singole giornate o alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

Ritenuto pertanto che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;
- tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- sia utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia;
- sia attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), dalla data odierna sino al termine dell'emergenza sanitaria;

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio comunale, dalla data del 18 agosto 2021:

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco.

ORDINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. per le motivazioni di cui in premessa, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24), e fino a cessate esigenze, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, etc.), se si viene in contatto con altre persone, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine chirurgiche, monouso, idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata delle mani, etc.) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, religiosi e sportivi che per la loro stessa tipologia e natura, diano origine ad assembramenti. Sono altresì vietati, quegli eventi per i quali la logistica dell'esercizio pubblico presso il quale si svolgerebbero, non potrebbe garantire il dovuto distanziamento tra i partecipanti all'evento.
4. il divieto di vendita con asporto dalle ore 22:00 e fino alle ore 5:00 di bevande di qualsiasi gradazione alcolica, da parte di qualsiasi esercizio commerciale, ivi compresi bar, pizzerie e ristoranti. E' fatta salva la somministrazione di alimenti e bevande per la consumazione presso gli esercizi suddetti, evitando la sosta nei banconi bar;
5. l'attività di somministrazione presso i ristoranti, anche all'aperto, sia consentita per un massimo di quattro persone per tavolo, con deroga laddove si tratti di conviventi. Si dovrà indossare la mascherina, durante tutto il periodo di permanenza nel locale, che potrà essere rimossa esclusivamente per la consumazione di cibi e bevande e dovrà essere indossata immediatamente dopo aver concluso. E' assolutamente vietata la sosta al bancone;
6. chiusura del parco giochi e dei campi sportivi;
7. l'accesso al cimitero continuerà ad essere consentito, negli orari e giorni vigenti al momento, avendo cura di non creare alcun tipo di assembramento e comunque, indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo certificato;
8. l'attività motoria potrà sempre essere effettuata. Sarà cura del cittadino privilegiare, per lo svolgimento della stessa, quelle aree nelle quali sarà minore la presenza di altri soggetti. L'attività motoria dovrà essere effettuata avendo cura di portare SEMPRE con sé il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina certificata), così da poterla prontamente indossare nel caso ci si trovasse a una distanza ravvicinata da altro soggetto;
9. il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici, quali piazze, strade e all'esterno dei pubblici esercizi;
10. il divieto di organizzare feste private e qualsivoglia evento che implichi assembramenti sia in spazi chiusi sia all'aperto;
11. alle persone risultate positive al tampone rapido e/o molecolare di comunicare tempestivamente la propria positività al virus alle persone con le quali sono entrate in contatto nell'arco di 10 giorni dalla data di ricevimento del referto del tampone. Le persone che riceveranno comunicazione da parte di un soggetto risultato positivo ai test, sono invitate a loro volta ad effettuare il tampone tempestivamente;
12. le famiglie delle persone interessate da casi di positività al COVID-19 dovranno conferire i rifiuti secondo specifiche regole;
13. l'ingresso contingentato presso qualsiasi esercizio commerciale;
14. il più scrupoloso rispetto delle regole e norme Covid-19 diramate dal Governo, Regione e

Autorità Sanitarie;

15. chiusura al pubblico degli Uffici Comunali. L'attività amministrativa sarà comunque garantita; si potrà accedere agli Uffici su prenotazione telefonica e per le urgenze;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n.74.

INFORMA inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto competente per territorio entro 30 giorni dall' pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sul sito Internet del Comune;

Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:

- Al Sig. Prefetto di Nuoro (PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it);
- Alla Stazione Carabinieri – ISILI e SADALI (PEC: tnu20772@pec.carabinieri.it; tnu20158@pec.carabinieri.it);
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Isili (nu1230000p@pec.gdf.it);
- Al Corpo di Forestale e di Vigilanza Ambientale (sfescalaplano@pec.cfva.it);
- all'ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- alla Protezione Civile regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- all'Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
- Ai Comuni di Seui, Seulo, Esterzili, Villanovatulo;
- Alla Polizia Municipale – SEDE;

DEMANDA

Alle forze dell'Ordine presenti nel territorio e alla Polizia Locale il severo controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Sadali, li 18-08 -2021

La Sindaca
Barbara Laconi

